

CONDIZIONI DI CONTRATTO DI AZ STYLE

EDIZIONE 2015

GLOSSARIO. Ai fini di quanto di seguito rappresentato si deve fare riferimento alle seguenti definizioni:

<i>Eta'</i>	<i>L'età viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a 6 mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.</i>
<i>Giorno di Calcolo (della Quota)</i>	<i>Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni viene determinato dalla Società giornalmente nei giorni di mercati aperti.</i>
<i>Giorno di Conclusione</i>	<i>Giorno successivo (se di mercati aperti ovvero il primo giorno di mercati aperti successivo) a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento, sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta e la Dichiarazione di buono stato di salute dell'Assicurato (*) – trasmesse dal Soggetto Distributore – ed entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima, avendone valutato l'eventuale rischio. (*) La "Dichiarazione di buono stato di salute" non è richiesta esclusivamente qualora l'Assicurato al momento della conclusione del contratto abbia un'età superiore ad 80 anni.</i>
<i>Giorno di Decorrenza</i>	<i>Giorno dal quale decorre la garanzia assicurativa. Il Giorno di Decorrenza coincide con il Giorno di Conclusione.</i>
<i>Giorno di mercati aperti</i>	<i>Giorno lavorativo bancario completo/intero in Irlanda e in Italia che sia anche giorno di Borse Nazionali aperte in Irlanda e in Italia.</i>
<i>Giorno di Rimborso</i>	<i>Terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e della relativa documentazione necessaria per la Società ai fini del disinvestimento. Le tempistiche qui rappresentate sono da intendersi le medesime nel caso di richiesta di recesso.</i>
<i>Giorno di Sottoscrizione</i>	<i>Giorno in cui il premio versato viene convertito in quote del Fondo Interno.</i>
<i>Giorno di Valutazione (detto anche Giorno di valorizzazione)</i>	<i>Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.</i>

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente Contratto è un Contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato o l'erogazione di un capitale nel caso di richiesta di riscatto da parte dell'investitore-contraente.

ART. 2 - PREMORIENZA DEL CONTRAENTE RISPETTO ALL'ASSICURATO

In caso di premorienza dell'Investitore-Contraente qualora questi sia persona diversa dall'Assicurato, si applica il seguente regime.

In seguito al decesso dell'Investitore-Contraente il Contratto prosegue, con il subentro nella contraenza dell'Assicurato o di un suo erede nominato tra gli eredi legittimi o testamentari. Il soggetto subentrante diventerà il nuovo titolare del Contratto. In assenza di diversa disposizione dell'Investitore Contraente, dal momento del decesso i Beneficiari della polizza diventano automaticamente irrevocabili (art. 1921 Cod. Civ.) e, pertanto, le operazioni di Riscatto, Pegno e vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto degli stessi.

ART. 3 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

A partire dal giorno di conclusione e decorrenza del contratto, in caso di decesso dell'Assicurato, è prevista la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i prescelto/i – determinato come indicato al successivo art. 3.1. - incrementato gratuitamente di una "maggiorazione minima" dello 0,05%.

La Società, in luogo della "maggiorazione minima", riconoscerà ai beneficiari - a partire dal primo giorno del mese successivo al giorno di conclusione e decorrenza del contratto - la "maggiorazione standard" in tabella applicando il costo di cui al successivo art. 11.1.3, qualora:

- l'età dell'Assicurato alla data di conclusione del contratto non sia superiore a 80 anni (cfr. quanto riportato nel Glossario in merito all'età);
- la Società - sulla base delle dichiarazioni fornite dall'assicurato nell'ambito della dichiarazione di buono stato di salute - non abbia comunicato per iscritto nella Lettera di Conferma di cui al successivo art.8 di non poter corrispondere tale maggiorazione.

Età dell'Assicurato alla data del decesso	Misura % della "maggiorazione standard (*)"
Fino a 39 anni	20
Da 40 a 49 anni	10
Da 50 a 64 anni	4
Da 65 a 80 anni	1

* L'importo massimo della maggiorazione standard è pari a € 25.000 per contratto. Qualora siano presenti più contratti AZ STYLE con medesimo Assicurato, l'importo complessivo massimo - fatto salvo l'importo massimo di € 25.000 per contratto - della maggiorazione sarà pari a € 50.000.

In caso di decesso dell'Assicurato, la "maggiorazione standard" non verrà tuttavia riconosciuta:

- se l'età dell'Assicurato alla data di decesso è superiore a 80 anni (cfr. quanto riportato nel Glossario in merito all'età);

- nel caso in cui l'Assicurato abbia reso dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul proprio stato di salute;
- nei casi espressamente elencati al successivo art 3.2. in relazione alle cause di esclusione.

3.1. CAPITALE ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato la Società corrisponderà ai beneficiari designati un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote - determinato moltiplicando il numero complessivo delle quote detenute in ciascun Fondo Interno per il relativo valore unitario delle stesse il terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di liquidazione per decesso corredata della necessaria documentazione - incrementato della maggiorazione sopra indicata. La data di ricevimento di tutta la documentazione viene assunta come giorno di riferimento per il disinvestimento e da questa data decorrono i tre giorni di mercati aperti.

Qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi prima della conclusione e decorrenza del Contratto, la Società - per il tramite del Soggetto Distributore - restituisce interamente il premio versato.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel periodo che va dalla data di sottoscrizione della disposizione di premio aggiuntivo alla data di investimento dello stesso, verrà liquidato da parte della Società - per il tramite del Soggetto Distributore - il capitale assicurato calcolato con i criteri suesposti, sulla base del controvalore delle quote possedute, senza considerare tale premio aggiuntivo che verrà integralmente restituito.

3.2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell'Assicurato che siano intervenuti successivamente alla data di decorrenza di ciascun premio.

La Società non corrisponderà in caso di decesso dell'Assicurato al/i Beneficiario/i Designato/i la "maggiorazione standard" ma il controvalore delle quote esclusivamente incrementato della "maggiorazione minima" qualora:

A. il decesso derivi - direttamente o indirettamente - da:

- dolo dell'Investitore-Contraente o del Beneficiario;
- frode da parte dell'Investitore-Contraente o dell'Assicurato nei confronti della Compagnia;
- abuso di sostanze alcoliche o uso di sostanze stupefacenti se non prescritte da un medico abilitato alla professione;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi, scioperi, insurrezioni e sommosse;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data in cui la Società riconosce la "maggiorazione standard" o, trascorso questo periodo, nei primi 180 giorni dalla data di versamento di ogni eventuale premio aggiuntivo;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad azioni di guerra, fatte salve quelle derivanti dall'adempimento degli obblighi richiesti dalla legge italiana, nel cui caso una copertura speciale può essere fornita su richiesta del Contraente alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili se avviene nei primi cinque anni dalla data in cui la Società riconosce la "maggiorazione standard";
- malattie e infortuni preesistenti, stati patologici e lesioni dell'assicurato già diagnosticati all'assicurato stesso (o a lui noti) dalla data in cui la Società riconosce la "maggiorazione standard";
- malattie e/o infortuni, contratti al di fuori dei limiti geografici dell'Unione Europea, se direttamente o indirettamente correlati allo svolgimento di missioni umanitarie, sia militari sia civili;
- pratica dei seguenti sport: paracadutismo, volo con deltaplani o ultraleggeri, arrampicata libera, alpinismo o sci alpinismo con scalate di rocce oltre il terzo grado (scala U.I.A.A.), arti marziali (con partecipazione a gare), canoa estrema, bob, slittino e skeleton, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, sci fuori pista, competizioni/prove di veicoli e/o natanti a motore, bungee jumping, base jumping, tuffi dalle grandi altezze, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), wakeboard, regata d'altura, hidrospeed, immersione profonda oltre 40m, immersioni in apnea, speleologia e guida di mezzi subacquei in genere.

B. il decesso dell'Assicurato si verifichi nei primi 180 giorni dalla data in cui la Società riconosce la "maggiorazione standard" o dalla data del versamento degli eventuali premi aggiuntivi (Periodo di Carenza). Tuttavia il Periodo di Carenza non troverà applicazione nel caso in cui il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data in cui la Società riconosce la "maggiorazione standard": tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A

- e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data in cui la Società riconosce la “maggiorazione standard”;
- di infortunio avvenuto dopo la data in cui la Società riconosce la “maggiorazione standard”, inteso come il trauma prodotto dall’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

ART. 4 - DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni dell’investitore-contraente e dell’Assicurato devono essere complete ed esatte, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
L’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, della prestazione caso morte.

ART. 5 - CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso il giorno successivo a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del primo mezzo di pagamento (così come previsto al successivo Articolo 8), sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta e la Dichiarazione di Stato di Salute laddove richiesta – trasmesse dal Soggetto Distributore – ed entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto all’investitore-contraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima, avendone valutato l’eventuale rischio.

Qualora tuttavia la modalità di pagamento del premio sia esclusivamente il controvalore riveniente dal rimborso di Comparti di AZ Fund 1 (Fondo comune di investimento multicomparto gestito da AZ Fund Management SA, società di gestione appartenente al Gruppo Azimut), il Contratto si considera concluso lo stesso giorno in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento. Anche in tale caso, resta ferma la facoltà della Rappresentanza Generale di rifiutare la Proposta, avendone valutato l’eventuale rischio. La data di conclusione dovrà cadere in un giorno di mercati aperti. In caso contrario la conclusione avrà luogo il primo giorno di mercati aperti successivo.

A fini informativi si avverte che il Soggetto Distributore è impegnato contrattualmente dalla Società ad inoltrare le Proposte ed i relativi mezzi di pagamento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui lo stesso li ha ricevuti.

L’investitore-contraente verrà informato successivamente della data di conclusione del Contratto tramite l’invio della Lettera di Conferma.

Le prestazioni previste dal Contratto decorrono dalla data in cui la Società effettua l’investimento relativo all’importo del premio iniziale (al netto dei costi) nei Fondi Interni scelti dall’investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta.

- Style Money Market	- Alternative
- Red I	- Blue I
- Red II	- Style Black
- Red III	- Blue III
	- Green I
	- Green II
	- Green III

La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.

ART. 6 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

L’investitore-contraente ha la facoltà, così come previsto dalla normativa vigente, di revocare la Proposta prima della data di conclusione del Contratto, così come previsto dall’art. 5, mediante comunicazione scritta da inviare alla Rappresentanza Generale con lettera raccomandata. La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - restituirà all’investitore-contraente il premio corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

L’investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 45 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Al fine di esercitare tale diritto, l’investitore-contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una richiesta scritta alla Rappresentanza Generale mediante lettera raccomandata. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborsa all’investitore-contraente - per il tramite del Soggetto Distributore - un importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote complessivamente attribuite al Contratto per il valore unitario delle stesse rilevato il terzo giorno di mercati aperti successivo alla ricezione della predetta comunicazione, maggiorato dei diritti fissi di sottoscrizione (di cui all’art. 11.1.1. lettera a) e degli eventuali costi di caricamento (di cui all’art. 11.1.2. lettera a) ed al netto del costo di recesso di cui all’art. 11.1.5. pari a Euro 50,00.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non ha una durata prefissata. Il Contratto si estingue in caso di riscatto totale o con il decesso dell’Assicurato.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contratto prevede il versamento di un premio iniziale da corrispondersi all’atto della sottoscrizione della Proposta e di eventuali premi aggiuntivi. Tali premi possono essere versati su uno o più Fondi interni liberamente scelti dall’investitore-contraente tra quelli disponibili sul Contratto.

L’importo minimo del **premio iniziale** è pari a Euro 5.000,00 per ciascun Fondo Interno prescelto. L’importo minimo di ciascun **premio aggiuntivo** è pari a Euro 500,00 per ciascun Fondo Interno che risulti essere aperto al momento del versamento. Qualora i Fondi Interni prescelti siano di nuova apertura, il predetto importo non potrà tuttavia essere inferiore a Euro 5.000,00 per ciascun Fondo Interno.

La Società, a seguito dell’investimento del premio iniziale, invierà all’investitore-contraente - entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - la Lettera di Conferma contenente le seguenti informazioni:

- il numero di Proposta;
- il numero di Polizza;

- la data di conclusione e di decorrenza del Contratto;
- il premio lordo versato;
- il premio netto investito alla data di decorrenza;
- il numero delle quote attribuite a ciascun Fondo Interno sottoscritto;
- il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno del giorno di decorrenza.

Nell'ambito della Lettera di Conferma la Società comunica inoltre se - sulla base delle dichiarazioni fornite dall'Assicurato nell'ambito della dichiarazione di buono stato di salute - riconoscerà in caso di decesso dell'Assicurato la "maggiorazione standard" o esclusivamente la "maggiorazione minima".

La Società invierà analogo Lettera di Conferma di investimento del premio - entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - per ogni premio aggiuntivo versato.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il **pagamento del premio iniziale** deve essere effettuato a favore del Soggetto Distributore indicato nella Proposta scegliendo tra le seguenti modalità:

- Bonifico Bancario ("BB");
- Assegno circolare/bancario non trasferibile ("AC/B");
- Utilizzo del controvalore riveniente dal rimborso di prodotti/servizi del Gruppo Azimut ("SW").

Il **pagamento dei premi aggiuntivi** deve essere effettuato a favore del Soggetto Distributore utilizzando i medesimi mezzi di versamento previsti per il pagamento del premio iniziale ovvero tramite autorizzazione permanente di addebito su conto corrente bancario indicato dall'investitore-contraente (addebito SDD - Sepa Direct Debit).

La valuta relativa ai predetti mezzi di pagamento si considera acquisita dalla Società il secondo giorno lavorativo di calendario italiano successivo alla ricezione del premio da parte della stessa, purché tale giorno cada in un giorno di mercati aperti. In caso contrario si assume il primo giorno di mercati aperti successivo. Tuttavia qualora la modalità di pagamento del premio sia esclusivamente il controvalore riveniente dal rimborso di Comparti di AZ Fund 1 (Fondo comune di investimento multi comparto gestito da AZ Fund Management SA, società di gestione appartenente al Gruppo Azimut), la valuta del mezzo di pagamento si considera acquisita dalla Società il medesimo giorno lavorativo di ricezione del premio da parte della stessa, purché tale giorno cada in un giorno di mercati aperti. In caso contrario si assume il primo giorno di mercati aperti successivo.

ART. 9 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

L'investitore-contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, effettua la scelta dei Fondi Interni ai quali viene collegato l'investimento e del regime commissionale che sarà applicato ai versamenti effettuati. I versamenti effettuati, relativi sia al premio iniziale che ai premi aggiuntivi - al netto dei diritti fissi di sottoscrizione e degli eventuali costi di caricamento - sono convertiti in quote dei Fondi Interni prescelti, nei termini di cui al Regolamento dei Fondi Interni.

ART. 10 - OPERAZIONI DI SWITCH

L'investitore-contraente ha la facoltà di richiedere alla Società - in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione e decorrenza - il trasferimento totale o parziale delle quote detenute in ciascun Fondo Interno verso uno o più Fondi Interni previsti dal presente Contratto, utilizzando l'apposita disposizione di switch predisposta dalla Società.

In caso di trasferimento parziale l'importo da destinare a ciascuno dei Fondi Interni da sottoscrivere, se già aperti al momento dell'operazione, non potrà essere inferiore a Euro 500,00 per ciascun Fondo Interno. Qualora i Fondi Interni di destinazione siano di nuova apertura, il predetto importo non potrà essere inferiore a Euro 5.000,00 per ciascun Fondo Interno.

I costi relativi a tale operazione sono quelli previsti al successivo art. 11.1.4.

La procedura adottata per effettuare il trasferimento delle quote dei Fondi Interni, precedentemente scelti, ad altri Fondi Interni è la seguente:

- viene determinato il controvalore delle quote da rimborsare nell'ambito di ciascun Fondo Interno, calcolato come prodotto del numero di quote da rimborsare per il valore unitario delle stesse del terzo giorno di mercati aperti successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, dell'apposita disposizione di switch;
- in pari data, l'importo così ottenuto, al netto dei costi, viene investito - secondo le indicazioni fornite dall'investitore-contraente - nei Fondi Interni prescelti al rispettivo valore unitario di riferimento.

La Società invia all'investitore-contraente una Lettera di Conferma Operazione che indica:

- la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il valore unitario delle quote dei Fondi Interni;
- il numero delle quote liquidate e contestualmente acquistate;
- il controvalore delle quote alla data di sostituzione.

ART. 11 - COSTI

11.1. Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente

11.1.1. Spese fisse

- Al momento del versamento del premio è previsto il prelievo di un **diritto fisso di sottoscrizione** pari ad Euro 5,00 per ogni versamento effettuato su ogni singolo Fondo Interno ovvero Euro 1,25 per ogni versamento effettuato su ogni singolo Fondo Interno tramite autorizzazione permanente di addebito su conto corrente bancario indicato dall'investitore-contraente (addebito SDD - Sepa Direct Debit).
- Per ogni riscatto parziale/totale è previsto il prelievo di un **diritto fisso di riscatto** pari ad Euro 5,00 (ovvero pari a Euro 2,50 per ogni rimborso nell'ambito del Servizio Distribuzione Proventi) per ogni singolo Fondo Interno riscattato.

11.1.2. Costi di caricamento/Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. COSTI DI RISCATTO)

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'investitore-contraente deve optare per una delle alternative commissionali di seguito descritte.

a) COSTI DI CARICAMENTO – ALTERNATIVA A (regime load)

Al momento del versamento del premio è prevista l'applicazione di una percentuale variabile, come indicata nella tabella che segue, definita in funzione dell'importo del premio lordo versato e della previsione di investire un certo importo complessivo (Capacità di investimento).

PREMIO LORDO VERSATO	CAPACITA' DI INVESTIMENTO				
	MIDDLE	ADVANCED	AFFLUENT	PRIVATE	EXCELLENCE
da € 5.000,00 a 24.999,99	4,00%	3,00%	2,00%	1,00%	0%
da € 25.000,00 a 49.999,99	3,50%	2,50%	1,50%	0,75%	0%
da € 50.000,00	3,00%	2,00%	1,00%	0,50%	0%

Per Capacità di investimento dell'investitore-contraente si intende la potenziale disponibilità dello stesso ad investire nel Contratto un certo importo di premio. Tale capacità viene individuata all'atto della sottoscrizione della Proposta e non può essere modificata successivamente, nell'ambito dello stesso Contratto. La capacità di investimento viene così definita:

MIDDLE previsione di investire un importo complessivo inferiore a Euro 75.000,00;
ADVANCED previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore a Euro 75.000,00 ma inferiore a Euro 150.000,00;
AFFLUENT previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore a Euro 150.000,00 ma inferiore a Euro 300.000,00;
PRIVATE previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore a Euro 300.000,00 ma inferiore a Euro 500.000,00;
EXCELLENCE previsione di investire un importo complessivo uguale o superiore a Euro 500.000,00.

Beneficio di accumulo: per ogni premio aggiuntivo, l'investitore-contraente ha diritto all'applicazione della percentuale di caricamento corrispondente alla somma dell'importo lordo del premio aggiuntivo e dell'importo globalmente versato (al lordo di eventuali riscatti) nell'ambito dello stesso Contratto.

In questo caso non è previsto alcun "costo di riscatto" all'atto del riscatto delle quote così sottoscritte.

b) COSTI DI RISCATTO – ALTERNATIVA B (regime no load)

Nel caso in cui l'investitore-contraente opti per l'alternativa B non è previsto alcun "costo di caricamento" all'atto del versamento dei premi. E' prevista - all'atto del riscatto parziale/totale - la corresponsione di un costo di riscatto decrescente in funzione del periodo di permanenza delle quote medesime nel Fondo nella misura seguente:

fino a 12 mesi	2,50%
da 12 mesi a 24 mesi	1,75%
da 24 mesi a 36 mesi	1,00%

calcolato sul controvalore delle quote da riscattare, con un minimo di Euro 100,00. Oltre i primi 3 anni di permanenza delle quote nel Fondo Interno tale commissione è pari a zero.

Per periodo di permanenza delle quote nel Fondo Interno si intende l'arco temporale intercorrente tra la data di decorrenza di ogni versamento e quella presa a riferimento per il riscatto delle quote medesime. Ai fini della determinazione del costo di riscatto, le quote rivenienti da ogni sottoscrizione sono considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive sottoscrizioni. Ai fini del riscatto, la Società darà priorità alle quote sottoscritte in epoca più remota, provvedendo poi a determinare il controvalore del riscatto trattenendo dal controvalore delle quote l'ammontare dell'eventuale costo di riscatto.

11.1.3. Costo delle coperture assicurative previste dal contratto

La Società - a partire dal primo giorno del mese successivo al giorno di conclusione e decorrenza del contratto - applicherà all'investitore-contraente un costo per le coperture assicurative pari allo 0,04% su base annua del controvalore delle quote attribuite al Contratto. Tale costo viene applicato mediante prelievi mensili, in via anticipata, il primo giorno lavorativo di ciascun mese solare tramite annullamento di un corrispondente numero di quote - in misura proporzionale su tutti i Fondi Interni collegati al Contratto - e calcolato sulla base del controvalore delle quote dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Il prelievo mensile per le coperture assicurative non viene effettuato:

- qualora la Società - sulla base delle dichiarazioni fornite dall'assicurato nell'ambito della dichiarazione di buono stato di salute - abbia comunicato di non poter corrispondere la "maggiorazione standard" ma esclusivamente la "maggiorazione minima";
- al superamento degli 80 anni dell'assicurato (cfr. quanto riportato nel Glossario in merito all'età);
- trascorsi tre giorni di mercati aperti dal ricevimento da parte della Società del

certificato di morte dell'Assicurato.

11.1.4. Costi di switch

Per ogni operazione di switch, è previsto un diritto fisso pari a Euro 25,00 per ogni Fondo Interno di destinazione.

11.1.5. Costo di recesso

Per l'eventuale richiesta di recesso, entro i 45 giorni dalla data di conclusione del Contratto, è previsto un costo a carico dell'investitore-contraente pari a Euro 50,00.

11.1.6. Commissione amministrativa di asset allocation

E' previsto un costo a carico dell'investitore-contraente pari allo 0,24% annuo del controvalore delle quote assegnate al Contratto. Tale costo viene applicato mediante prelievi mensili, in via posticipata, l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare tramite annullamento di un corrispondente numero di quote - in misura proporzionale su tutti i Fondi Interni collegati al Contratto - e viene calcolato sulla base del controvalore medio delle quote di ciascun giorno lavorativo del mese.

11.2. Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente

Di seguito sono specificati i costi che gravano sui Fondi Interni e, quindi, indirettamente sull'investitore-contraente.

a) su ciascun Fondo Interno gravano indirettamente le commissioni di gestione e gli oneri a carico del Patrimonio degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Attualmente, la misura massima delle commissioni di sottoscrizione/rimborso e di gestione, nonché delle eventuali commissioni di incentivo è riportata nella tabella seguente:

	OICR oggetto di investimento
Oneri di sottoscrizione/rimborso	0
Commissioni di gestione	1,8%
Eventuali commissioni di performance	non quantificabili a priori ⁽¹⁾

(1) Tali commissioni possono essere differenziate per tipo di OICR e variare in funzione delle performance realizzate dall'OICR stesso. Tali commissioni sono calcolate come prodotto tra il coefficiente mensile (pari ad un massimo dello 0,012%) ed il valore complessivo netto del singolo OICR, per ogni punto percentuale di rendimento conseguito dall'OICR stesso.

Le commissioni sopra indicate possono variare nel corso del Contratto e tale mutamento si riflette sul patrimonio dei Fondi Interni. Eventuali commissioni retrocesse dalle Società di Gestione degli OICR non saranno attribuite ai Fondi Interni.

b) ALTRI COSTI

Oltre ai costi sopra specificati, sul patrimonio dei singoli Fondi Interni gravano ulteriori oneri quali: eventuali oneri relativi al servizio di amministrazione e custodia degli attivi dei Fondi Interni presso soggetti abilitati; eventuali costi di negoziazione delle attività; spese di pubblicazione del valore unitario delle quote; eventuali spese di revisione e certificazione; ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi Interni stessi.

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ATTUARIALE

Secondo la legislazione irlandese, la Società nomina un responsabile della funzione attuariale il cui incarico, tra gli altri, è quello di valutare le passività della Società, di certificare la sua solvibilità e in generale di operare nell'interesse degli investitori-contraenti.

Tra le responsabilità del responsabile della Funzione Attuariale incaricato si segnala a fini informativi che:

- il responsabile della Funzione Attuariale, nel valutare le proposte di variazione che la Società vorrà effettuare, farà riferimento sia alle "Linee Guida" predisposte dall'Ordine degli Attuari Irlandese sia alle specifiche normative;
- il responsabile della Funzione Attuariale dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella relazione attuariale che annualmente è tenuto a predisporre per la Central Bank of Ireland nella quale dichiara di aver ottemperato alle "Linee Guida".

La Central Bank of Ireland che vigila sulle Compagnie di Assicurazione in Irlanda, richiede una situazione di bilancio completa, corredata dal predetto rapporto dettagliato del responsabile della funzione attuariale.

ART. 13 - RISCATTO

Il Contratto prevede la facoltà da parte dell'investitore-contraente di richiedere il riscatto parziale (anche in forma programmata) o totale delle quote detenute in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione e decorrenza.

Il controvalore del riscatto viene calcolato moltiplicando il numero delle quote da riscattare, detenute in ciascun Fondo Interno, per il relativo valore unitario del terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e della documentazione necessaria per la Società ai fini del disinvestimento.

Qualora nella suddetta data di disinvestimento la valorizzazione dei Fondi Interni fosse sospesa, per cause previste dalla normativa, per operazioni di liquidazione dei Fondi, perché cade in un giorno di chiusura dei mercati o per l'impossibilità di disporre della valorizzazione di uno o più OICR in cui sia investita una parte significativa delle attività dei Fondi Interni, il disinvestimento viene posticipato al primo giorno utile di mercati aperti.

Relativamente al solo riscatto parziale, questo può essere richiesto a condizione che il controvalore residuo delle quote detenute in ciascun Fondo Interno sia almeno pari a Euro 1.000,00.

La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - corrisponde all'investitore-contraente il valore di riscatto, al netto dei diritti fissi di riscatto (di cui all'art. 11.1.1. lettera b) e degli

eventuali costi di riscatto (di cui all'art. 11.1.2.), entro 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria al riscatto come da art. 15 delle presenti Condizioni di Contratto. L'investitore-contraente può in qualunque momento chiedere alla Società informazioni relative al valore di riscatto.

13.1. SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI

L'investitore-contraente, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere - su uno o più dei Fondi Interni sottoscritti - l'attivazione del Servizio Distribuzione Proventi selezionando, mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla Società, l'OPZIONE 1 ovvero l'OPZIONE 2 del Servizio le cui specifiche sono di seguito descritte. Il Servizio prevede, per ciascun Fondo Interno, un rimborso periodico trimestrale (l'ultimo giorno di mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento¹⁾) di un numero di quote come di seguito specificato.

Ciascun investitore-contraente concorrerà alla distribuzione, in funzione del numero di quote detenute nel Fondo Interno l'ultimo giorno di mercati aperti del trimestre di riferimento. Il rimborso sarà effettuato a condizione che sia trascorso almeno un trimestre di riferimento completo dal momento in cui l'investitore-contraente ha aderito al Servizio. Il rimborso delle quote avverrà in base al valore unitario della quota del Fondo Interno dell'ultimo giorno di mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento. La Società provvederà a rimborsare l'investitore-contraente entro 20 giorni da tale data a condizione che l'importo - al lordo degli eventuali oneri fiscali e degli eventuali costi di rimborso - non sia inferiore a Euro 100.

OPZIONE 1

La Società in condizioni di mercato favorevoli provvede l'ultimo giorno di mercati aperti di ciascun trimestre di riferimento a mettere a disposizione degli investitori-contraenti che hanno aderito al Servizio Distribuzione Proventi il controvalore di un numero di quote corrispondente all'importo derivante dall'incasso parziale/totale dei proventi (es. dividendi, cedole, interessi) percepiti dal Fondo Interno prescelto nel periodo considerato a fronte degli investimenti realizzati. A tale scopo la Società informa tempestivamente gli investitori-contraenti attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito pubblico www.azlife.ie indicando, per ciascun Fondo Interno, l'ammontare complessivo lordo messo a disposizione per la distribuzione, espresso in percentuale sugli attivi netti del Fondo Interno medesimo. Qualora, in presenza di condizioni di mercato sfavorevoli, la Società, per uno o più trimestri, non proceda per uno o più Fondi Interni alla distribuzione ne dà apposita informativa sul sito pubblico www.azlife.ie.

OPZIONE 2

In tale opzione è facoltà dell'investitore-contraente richiedere una percentuale differente rispetto a quella messa a disposizione dalla Società nel periodo di riferimento. Nell'ambito di tale Opzione è facoltà dell'investitore-contraente variare la percentuale indicata al momento dell'adesione al Servizio Distribuzione Proventi tramite comunicazione scritta indirizzata alla Società. La Società provvederà all'esecuzione della richiesta nel trimestre di riferimento in corso a condizione che tale richiesta pervenga entro il 5° giorno di mercati aperti precedente la chiusura del trimestre stesso. In caso contrario la variazione della percentuale diverrà efficace dal trimestre di riferimento successivo.

Qualora l'investitore-contraente abbia scelto al momento della sottoscrizione del Contratto il regime no load (Costi di RISCATTO - ALTERNATIVA B), la Società - con esclusivo riferimento ai soli rimborsi periodici derivanti da tale Servizio - concederà una riduzione pari al 100% del "costo per il riscatto" di cui all'art. 11.1.2 lettera b. su un importo dei rimborsi che, in ciascun anno solare, sia al massimo pari ad 1/10 di quanto complessivamente investito l'ultimo giorno di mercati aperti del mese solare precedente la data di esecuzione del rimborso. Esclusivamente sui rimborsi periodici trimestrali di cui al presente Servizio, anche qualora eccedenti l'importo sopra individuato, non si applicherà in ogni caso il minimo di 100,00 euro di cui all'art. 11.1.2 lettera b delle presenti condizioni.

Resta ferma la facoltà dell'investitore-contraente di richiedere un rimborso programmato - con le medesime scadenze sopra rappresentate - per un importo fisso dallo stesso investitore-contraente definito purché non inferiore a Euro 100 (al lordo degli eventuali oneri fiscali e dei costi di rimborso). In tale fattispecie, troverà comunque applicazione l'agevolazione di cui al paragrafo precedente nei medesimi termini ivi descritti.

L'investitore-contraente potrà in qualunque momento modificare l'OPZIONE scelta ovvero recedere dal Servizio Distribuzione Proventi. La Società provvederà all'esecuzione della richiesta nel trimestre di riferimento in corso a condizione che tale richiesta pervenga entro il 5° giorno di mercati aperti precedente la chiusura del trimestre stesso. In caso contrario la modifica dell'OPZIONE ovvero il recesso diverranno efficaci dal trimestre di riferimento successivo.

ART. 14 - PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ

15.1. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti, indicati successivamente.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato.

(1) Trimestri di riferimento: 1° dicembre/28 (ovvero 29) febbraio; 1° marzo/31 maggio; 1° giugno/31 agosto; 1° settembre/30 novembre.

Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata a mezzo raccomandata.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata – distintamente per tipo di richiesta effettuata – dalla seguente documentazione.

IN CASO DI RISCATTO:

- disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d'identità;
- nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente, il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita. In caso di riscatto in forma programmata, il predetto certificato dovrà essere fornito con cadenza almeno annuale.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico sinistro (compilato dall'ultimo medico curante dell'assicurato) nel caso in cui l'Assicurato godeva della "maggiorazione standard";
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento e l'indicazione di eventuali eredi legittimi;
- se l'Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio, autenticata da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a cui è autorizzato, da cui risulti la morte *ab intestato* dell'Assicurato e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la capacità di agire, il grado di parentela con l'Assicurato con la specifica che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre a quelli indicati;
- in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a cui è autorizzato, pubblicato a termini di legge nel quale sono indicati gli eredi ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa e da cui risulti indicato il numero di polizza, l'importo che dovrà essere liquidato e le modalità di reimpiego di tale importo. Il decreto può essere anche in copia autenticata.

Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- copia di un valido documento d'identità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione dei beneficiari con l'indicazione degli estremi bancari.

15.2.DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ IN CASO DI PREMORIENZA DEL CONTRAENTE QUALORA PERSONA DIVERSA DALL'ASSICURATO (ART. 2)

In seguito al decesso dell'Investitore-Contraente, qualora questi sia persona diversa dall'Assicurato e l'assicurato sia ancora in vita, la seguente documentazione dovrà essere prodotta alla Compagnia:

1. Certificato di morte del contraente originario.
2. In assenza di specifica designazione da parte dell'Investitore Contraente di un erede subentrante in caso di propria premorienza rispetto all'Assicurato, modulo di richiesta di subentro mortis causa nella contraenza della polizza debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dall'erede identificato come unico contraente subentrante. In caso di pluralità di eredi è necessario che venga prodotta formale dichiarazione di rinuncia al subentro nella contraenza da parte di tutti gli eredi non cessionari in favore dell'unico erede subentrante, indicato nominativamente. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata nella forma dell'atto pubblico notarile/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovrà essere munita di firma autenticata da un pubblico ufficiale.
3. Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato – da produrre solo nel caso in cui l'Assicurato sia persona diversa dal contraente subentrante. A norma dell'art. 21 D.P.R. 445/2000 non verranno accettate autocertificazioni di esistenza in vita.

ART. 16 - PEGNO E VINCOLO

L'investitore-contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal Contratto. In tale momento la Società - eseguite le opportune verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente Contratto.

L'investitore-contraente può anche vincolare le somme assicurate a favore di un terzo. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società effettua l'annotazione della costituzione del vincolo in polizza su apposita appendice.

Qualora l'investitore-contraente abbia dato in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto ovvero abbia vincolato le somme assicurate a favore di un terzo, l'investitore-contraente non potrà richiedere l'attivazione del Servizio Distribuzione Proventi di cui al precedente art. 13.1. Eventuali richieste di adesione al suddetto Servizio, inoltrate dall'investitore-contraente, verranno respinte. Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia già

	in essere il Servizio Distribuzione Proventi, il Servizio verrà revocato automaticamente a seguito di richiesta di costituzione in pegno ovvero di annotazione delle costituzione del vincolo in polizza.
ART. 17 - CESSIONE	<p>In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 c.c. l'investitore-contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto.</p> <p>Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza su apposita appendice.</p> <p>In base a quanto disposto dall'art. 1409 c.c. l'impresa assicurativa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto.</p> <p>Qualora l'investitore-contraente abbia precedentemente attivato il Servizio Distribuzione Proventi, il Servizio verrà revocato automaticamente a seguito della cessione.</p>
ART. 18 - VARIAZIONI CONTRATTUALI	<p>Il presente Contratto potrà subire delle variazioni, e ciò nell'eventualità in cui la Società debba adeguare le condizioni contrattuali:</p> <p>a) alla disciplina fiscale applicabile al presente Contratto, alla Società o ai Fondi Interni;</p> <p>b) alla normativa primaria e secondaria vigente;</p> <p>c) alla modifica dei Fondi Interni secondo quanto previsto al relativo Regolamento;</p> <p>d) a fronte di mutati criteri gestionali ovvero all'introduzione di commissioni gravanti sui Fondi Interni.</p> <p>Al verificarsi di tali eventi la Società si impegna a darne comunicazione per iscritto all'investitore-contraente.</p> <p>In caso di modifiche che riguardino le caratteristiche del Fondo Interno o incidano negativamente sui diritti patrimoniali degli investitori-contrattanti, la Società dovrà dare comunicazione scritta all'investitore-contrattante almeno 40 giorni prima della relativa entrata in vigore. L'investitore-contrattante, che non intendesse accettare le suddette modifiche, potrà chiedere - fino all'entrata in vigore delle modifiche o fino a diversa data stabilita dalla Società (nel rispetto dei 40 giorni di preavviso) - il trasferimento gratuito delle quote ad altri Fondi Interni previsti dal presente Contratto oppure effettuare il riscatto delle quote possedute senza applicazione dei costi.</p> <p>In mancanza di comunicazione da parte dell'investitore-contrattante, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.</p>
ART. 19 - BENEFICIARI	<p>L'investitore-contrattante designa i Beneficiari caso morte nella Proposta, che possono comunque in qualsiasi momento essere revocati mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento. La revoca tuttavia non può essere disposta dagli eredi successivamente alla morte dell'investitore-contrattante né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio. Qualora l'investitore-contrattante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non avrà effetto dopo che il Beneficiario avrà dichiarato all'investitore-contrattante di voler profittare del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno e vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.</p>
ART. 20 - TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI	<p>Fermo restando che i versamenti effettuati dall'investitore-contrattante, al netto degli eventuali costi sono convertiti in quote ed investiti nei Fondi Interni prescelti, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni rimane di proprietà della Società.</p>
ART. 21 - DUPLICATO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	<p>In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di qualsiasi documento contrattuale, gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.</p>
ART. 22 - IMPOSTE	<p>Le imposte relative al Contratto sono a carico dell'investitore-contrattante o dei Beneficiari aventi diritto.</p>
ART. 23 - TRASFORMAZIONE	<p>Il presente Contratto non può in nessun caso essere trasformato in altro tipo di Contratto.</p>
ART. 24 - ARROTONDAMENTI	<p>Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà all'investitore-contrattante ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. Quando necessario l'arrotondamento alla seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.</p>
ART. 25 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ	<p>Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili.</p>
ART. 26 - FORO COMPETENTE	<p>Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'investitore-contrattante o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.</p>